

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C.

PER: La Sig.ra **CATERINA GIANNILIVIGNI** nata a Catania il 28/06/1975 e ivi residente in Belpasso (CT) Via Pio La Torre n. 34 (Cod. Fisc.: GNNCTRN75H68C351T) elettivamente domiciliata in Catania Via Cavaliere n. 3/c presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZFPP77E23C351S - Fax 095 2162984 – pec.:filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Palermo, Via Fattori n. 60.

IN FATTO

Fino al 26/08/2011 la Sig.ra Giannilivigni Caterina era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso AAAA - scuola dell'infanzia con 39 punti (cfr Estratto graduatoria Doc. 1 ns produzione).

Non riceveva mai notizie relative alla necessità di presentare domanda di aggiornamento del proprio punteggio e/o alcuna comunicazione in merito a termini entro cui avrebbe dovuto aggiornare il proprio punteggio o in merito alla cancellazione dalla graduatoria e, pertanto, confidava legittimamente di rientrare nel piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato disposto dalla legge 13/7/2015 n. 107.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa a tale piano, si recava presso l'Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania (l'ex Provveditorato agli Studi, poi



denominato Centro Servizi Amministrativi ed infine Ufficio Scolastico Provinciale) ove con stupore apprendeva di essere stata depennata dalla graduatoria per non aver presentato domanda di aggiornamento del punteggio!

Poiché il proprio depennamento dalla G.A.E. è assolutamente illegittimo, chiedeva il reinserimento nella graduatoria per la classe di concorso AAAA (cfr ns produzione) senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.

IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA.

La Sig.ra Giannilivigni non ha mai avuto notizia del fatto che il Ministero dell'Istruzione avesse stabilito un termine entro cui gli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento avrebbero dovuto aggiornare il proprio punteggio a pena di cancellazione dalla graduatoria!

In ogni caso, la mancata presentazione della domanda di aggiornamento del punteggio è dipesa dalla mancata conoscenza dell'esistenza di un termine entro cui doverla presentare e, certamente, non è sintomo di disinteresse al mantenimento dell'iscrizione nella GAE.

Conseguentemente il provvedimento di depennamento è illegittimo già ab origine.

In ogni caso rappresentiamo che **la questione è stata risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658/2014.**

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, *“Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, **non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.***

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al



cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione



definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale” (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014)

Infatti, secondo il Consiglio di Stato il Decreto Ministeriale che ha previsto la cancellazione automatica dalla graduatoria di coloro che non hanno presentato domanda di aggiornamento del punteggio (come l'istante) “ è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014).

Non è sfuggito, infine, ai Supremi Giudici Amministrativi che *“le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione" (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014).*

Invero, secondo il Consiglio di Stato, gli Uffici Scolastici Provinciali avrebbero dovuto “comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e



che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onereare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà”.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere **illegittima la normativa regolamentare adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria** (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014).

È evidente, pertanto, che è illegittimo il provvedimento emesso dall'allora Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (oggi solo Ufficio 7° dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia), sempre e comunque organo periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui l'istante è stata esclusa dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania.

2) DIRITTO DELLA RICORRENTE AL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.



Dimostrata l'illegittimità del provvedimento con cui l'istante è stata cancellata dalla graduatoria ad esaurimento, emerge il diritto della stessa ad essere reinserita nella stessa per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) con il punteggio maturato e, di conseguenza, a partecipare alle operazioni di individuazione sia dei docenti da assumere a tempo indeterminato che di quelli da assumere a tempo determinato.

Ciò premesso e ritenuto,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente:

- 1) Annullare, dire nulla o con qualunque altra formula privare di efficacia giuridica la cancellazione della Sig.ra Giannilivigni Caterina dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia);
- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore a reinserire la Sig.ra Giannilivigni Caterina nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania nella classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) con 39 punti;
- 3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento dei compensi del giudizio.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il giudizio è esente dal pagamento del contributo unificato stante l'ammissione della ricorrente



al patrocinio a spese dello Stato.

Si producono: **1)** Estratto della graduatoria ad esaurimento del 26/08/2011 classe di concorso AAAA in cui è inserita la Sig.ra Giannilivigni Caterina; **2)** Diffida inviata all'Amministrazione scolastica; **3)** Richiesta ammissione al patrocinio a spese dello Stato; **4)** Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

